



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

Regolamento di sicurezza del porto di Ventimiglia

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Sanremo,

- VISTE:** le concessioni demaniali marittime rep. n. 4678 del 12.02.2010 e rep. n. 4701 del 09.03.2010 e successivi atti suppletivi e/o modificativi, rilasciate dal Comune di Ventimiglia alla “Cala del Forte s.r.l.” con sede legale in Via Roma 166 – Sanremo (IM) e sede operativa in Lungomare Marconi - Ventimiglia (IM);
- VISTI:** i verbali n. 25 e n. 29, redatti rispettivamente in data 08.10.2020 e 28.06.2021 dalla commissione di vigilanza e collaudo di cui all’art. 8, 2° comma, del Decreto Legislativo 02.12.2017, n. 509;
- VISTA:** la Legge 13.05.1940 n. 690 “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”,
- VISTA:** la Legge 27.12.1977 n. 1085 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione il internazionale per prevenire gli abbordi in mare firmata a Londra il 20 ottobre 1972”;
- VISTI:** l’art. 6 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni;
- VISTI:** l’art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 e la Legge 16.03.2001 n. 88, in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTI:** il Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 “Codice della nautica da diporto” e successive modificazioni ed il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 “Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto”;
- VISTI:** gli articoli 30 e 62 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e seguenti del relativo Regolamento di attuazione;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 36 in data 14.10.2020 recante il “Regolamento provvisorio di sicurezza del porto di Ventimiglia”;
- RITENUTO:** opportuno e necessario adottare provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali.

ORDINA

- Articolo 1** È approvato e reso esecutivo l’allegato “Regolamento di sicurezza del porto di Ventimiglia”, costituente parte integrante della presente Ordinanza che entrerà in vigore dalle ore 08.00 del 02 luglio 2021.

- Articolo 2 A far data dalle ore 08.00 del 02 luglio 2021 è abrogata l'Ordinanza n. 36/2020 in data 14.10.2020 ed altresì tutte le altre disposizioni eventualmente in contrasto con le norme contenute nel "Regolamento di sicurezza del porto di Ventimiglia" allegato al presente provvedimento.
- Articolo 3 I contravventori delle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma o in concorso con altre fattispecie, dagli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dal Decreto Legislativo n. 175/2005 del 18.07.2005 e successive modificazioni.
- Articolo 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/sanremo>.

Sanremo, 01.07.2021

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Carmela D'ABRONZO



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

Regolamento di sicurezza del porto di Ventimiglia

- INDICE -

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	pag.5
Articolo 1	Ambito di applicazione e definizioni	pag.5
Articolo 2	Formulazione ed approvazione del piano ormeggi ed impiego delle banchine	pag.6
TITOLO II	MOVIMENTO E STAZIONAMENTO DELLE UNITÀ NAVALI NELL'AREA DI ANCORAGGIO, NELLA RADA DI VENTIMIGLIA ED ALL'INTERNO DEL PORTO	pag.8
Articolo 3	Disciplina degli ormeggi destinati alle unità in transito	pag.8
Articolo 4	Ingresso ed uscita del porto di Ventimiglia	pag.8
Articolo 5	Sicurezza nella condotta della navigazione – sicurezza all'ormeggio	pag.8
Articolo 6	Obblighi di rapportazione	pag.9
Articolo 7	Sicurezza delle unità ormeggiate in porto	pag.9
TITOLO III	POLIZIA NELLE AREE PORTUALI	pag.10
Articolo 8	Divieti	pag.10
Articolo 9	Obblighi del Soggetto gestore/concessionario	pag.12
Articolo 10	Alaggio e varo delle unità	pag.13
TITOLO IV	CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PORTO DI VENTIMIGLIA	pag.13
Articolo 11	Generalità	pag.13
Articolo 12	Obblighi del Soggetto Gestore	pag.14
Articolo 13	Distinzione e disciplina delle diverse aree portuali	pag.15
Articolo 14	Spazi (stalli) destinati alla sosta	pag.17
Articolo 15	Condizioni meteorologiche particolarmente avverse	pag.17
TITOLO V	NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON E SENZA L'USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DELLE UNITÀ NAVALI E A TERRA NEL PORTO DI VENTIMIGLIA	pag.18
Articolo 16	Tipologia dei lavori consentiti negli ambiti portuali	pag.18
Articolo 17	Uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o di fonti termiche - autorizzazione	pag.19
TITOLO VI	DEPOSITI COSTIERI	
Articolo 18	Rifornimento di carburanti	pag.20
TITOLO VII	ANTINCENDIO, ANTINQUINAMENTO E GESTIONE RIFIUTI	
Articolo 19	Disciplina e misure antincendio in ambito portuale	pag.20
Articolo 20	Piano antinquinamento portuale	pag.22
Articolo 21	Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del	pag.22

	carico	
Articolo 22	Disposizioni finali	pag.22
Allegato	Planimetria porto di Ventimiglia	pag.23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

Le disposizioni del presente Regolamento di sicurezza (di seguito “Regolamento”) si applicano al porto di Ventimiglia con riferimento alle opere portuali, specchi acquei e posti barca individuati nella planimetria in Allegato.

Il porto di Ventimiglia è attualmente in concessione alla “Cala del Forte s.r.l.” con sede legale in Sanremo (IM) - Via Roma 166 e sede operativa in Ventimiglia (IM) - Lungomare Marconi, in forza delle concessioni demaniali marittime rep. n. 4678 del 12.02.2010 e rep. n. 4701 del 09.03.2010 e successivi atti suppletivi e/o modificativi.

Le presenti norme disciplinano, per i soli aspetti di competenza dell’Autorità Marittima, l’utilizzo per finalità tecnico/nautiche dell’area portuale di cui al paragrafo 1, oggetto di verifica da parte della Commissione di Vigilanza e Collaudo istituita ex articolo 8, comma 2, D.P.R. 509/97 per gli aspetti demaniali marittimi.

Le norme del richiamato Regolamento sono integrative di quelle contenute nel Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 271 e del Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 272 e successive modificazioni/integrazioni e nel Decreto Legislativo del 09.04.2008, n. 81.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi ed i galleggianti come definiti dall’articolo 136 del Codice della Navigazione ed alle unità di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 171/2005 che, per qualsiasi scopo, navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali nelle seguenti aree:

Porto di Ventimiglia: area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali, costituita dallo specchio acqueo, racchiuso tra le dighe foranee, e dalle banchine/moli/aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di unità navali o galleggianti, così come meglio individuato nello stralcio planimetrico in Allegato;

Rada di Ventimiglia: estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee del porto di Ventimiglia avente raggio pari a 400 metri con centro in corrispondenza del fanale di segnalamento verde del molo di sopraflutto.

Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **SOGGETTO GESTORE:** persona giuridica che assume la gestione del porto con i relativi oneri e ne percepisce i ricavi; il *Soggetto gestore* può coincidere con il *Concessionario* o essere soggetto da esso delegato;
- b) **CONCESSIONARIO:** soggetto autorizzato all’occupazione degli spazi demaniali su cui insiste il porto;
- c) **BANCHINA:** opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all’accosto o all’ormeggio di unità navali;
- d) **PONTILE “B”:** struttura fissa (galleggiante) interna al porto, destinata (insieme con la banchina) all’accosto o all’ormeggio di unità navali;
- e) **MOLO DI SOPRAFLUTTO (BANCHINA “E”):** struttura fissa del porto che delimita a SE il bacino portuale. In testata è presente il fanale laterale verde indicante l’imboccatura del porto;

- f) **MOLO DI SOTTOFLUTTO:** struttura fissa portuale che delimita ad ovest il bacino portuale; è composta da una massicciata e da una banchina. Nella sua estremità è presente l'*Area deposito carburanti* ed il fanale laterale rosso indicante l'*imboccatura del porto*. Nella radice del *molo di sottoflutto* è presente l'*Area rimessaggio*;
- g) **BANCHINA DI RIVA (BANCHINA "A"):** banchina ricadente all'interno del bacino portuale, coincidente con la linea di costa, compresa tra lo scalo di alaggio ed il piazzale di parcheggio principale;
- h) **AREA DISTRIBUTORE:** struttura portuale ubicata in testata al *molo di sottoflutto* provvista di impianto per la distribuzione di carburanti alle unità navali;
- i) **BACINO PORTUALE:** area del porto di Ventimiglia destinata all'ormeggio di unità navali e delimitata dal *molo di sottoflutto* e dal *molo di sopraflutto*;
- j) **IMBOCCATURA DEL PORTO:** sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto ricompreso fra l'estremità del *molo di sopraflutto* ed il *molo esterno di Ponente*;
- k) **CANALE DI ACCESSO:** specchio acqueo che deve essere percorso da tutte le unità in ingresso ed uscita dal bacino portuale;
- l) **UNITÀ DA PESCA:** unità navale iscritta nei Registri Navi Minori e Galleggianti e dotata di licenza all'esercizio di pesca professionale;
- m) **POSTO BARCA:** porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina o ad un pontile destinata all'ormeggio di un'unità navale;
- n) **SISTEMI DI ORMEGGIO:** dispositivi che consentono l'ormeggio di unità navali alle banchine ed ai pontili (quali, ad esempio, bitte, anelli, corpi morti, catenarie, cavi e finger);
- o) **RIFIUTO:** ai sensi dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 152/2006, "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

Articolo 2

Formulazione ed approvazione del piano ormeggi ed impiego delle banchine

Il *Soggetto gestore* è tenuto a redigere un dettagliato "piano degli ormeggi" del porto che deve riportare le seguenti informazioni obbligatorie:

- a) posti barca disponibili contraddistinti da sigle e/o numeri identificativi;
- b) dimensioni massime (lunghezza, larghezza, pescaggio) delle unità navali per ciascun posto o categoria di posti;
- c) posti barca riservati al transito delle unità navali;
- d) posti barca assegnati all'Autorità Marittima o ad altre Autorità dello Stato;
- e) posti barca assegnati alla pesca professionale;
- f) posti barca assegnati secondo criteri definiti dal Comune di Ventimiglia;
- g) posti barca assegnati ad unità da lavoro operanti nel porto;
- h) posto di ormeggio destinati allo sbarco di eventuali feriti da bordo.

Le dimensioni di cui alla precedente lettera b) devono essere espresse secondo i seguenti criteri tassativi:

- **lunghezza:** misura lineare della distanza longitudinale dell'unità comprensiva di eventuali bompressi, delfiniere, sporgenze, motori fuoribordo, etc.;
- **larghezza:** misura lineare del punto di massima sporgenza trasversale dell'unità, comprese eventuali sporgenze o pinne stabilizzatrici, etc.;

- **pescaggio:** misura lineare della colonna d'acqua libera in presenza della più bassa marea; essa deve essere sussistente sia presso il posto di ormeggio che in tutti gli specchi acquei necessari per raggiungere l'ormeggio.

Il piano ormeggi deve essere redatto in piena rispondenza con le norme applicabili e i titoli amministrativi pertinenti, quali: titolo di concessione demaniale marittima, autorizzazioni urbanistiche e del paesaggio, collaudi statici e dinamici delle opere, dei sistemi di ritenuta e degli impianti, collaudo amministrativo dei beni, specifiche certificazioni sugli impianti rilasciate da pubbliche Autorità (es. impianto antincendio) e tenuto conto, per quanto tecnicamente possibile, delle "Linee Guida PIANC" e delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici di cui all'allegato 1 - punto 1 - 3° capoverso e all'allegato 2 - punto 1 - 3° capoverso del Decreto Interministeriale del 14/04/1998 "Approvazione di requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto".

Il "piano degli ormeggi" ed ogni sua variazione viene sottoposta all'approvazione obbligatoria e vincolante dell'Autorità Marittima, limitatamente ai profili connessi alla sicurezza della navigazione.

Ogni singolo posto di ormeggio deve essere occupato da unità compatibili con le dimensioni del posto barca approvato.

Deroghe al precedente comma, esclusivamente limitate alle banchine fisse presenti lungo l'estensione della *banchina di riva* e del *molo di sopraflutto (banchine A, E ed F)*, possono essere autorizzate dall'Autorità marittima. La forma con cui viene conferita la deroga viene stabilita dall'Autorità marittima sulla base della rilevanza della stessa. Nella richiesta di deroga il Soggetto gestore deve indicare le precauzioni tecniche da adottarsi per garantire la sicurezza degli accosti.

Il rispetto delle limitazioni all'uso di ogni singolo ormeggio è assicurato dal *Soggetto gestore* che, a tal riguardo, è tenuto ad approntare un idoneo dispositivo di vigilanza. In caso di emergenza, che deve essere comunicata senza ritardo all'Autorità Marittima, il *Soggetto gestore* può derogare ai limiti di cui sopra, in via temporanea, disponendo l'adozione di ogni misura suppletiva necessaria a salvaguardare la piena sicurezza degli accosti.

Il *Soggetto gestore* è tenuto a riservare idonei posti d'ormeggio destinati:

- alle unità navali della Guardia Costiera e delle altre Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco e delle unità eventualmente impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento;
- alle unità navali in difficoltà e che richiedano rifugio, in caso di avverse condizioni meteo marine o altri motivi di salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità.

Deve essere individuata una specifica zona di ormeggio che consenta lo svolgimento in modo celere delle operazioni di sbarco di feriti, con particolare riferimento al rapporto tra l'altezza del bordo libero dell'unità e l'altezza della banchina; tale spazio deve essere prossimo ad un'area carrabile raggiungibile da autoambulanza. Salvo diversa richiesta del Soggetto gestore tali aree, meglio identificate nell'Allegato, sono:

- la banchina di levante del molo centrale,
- la banchina del cantiere navale.

TITOLO II

MOVIMENTO E STAZIONAMENTO DELLE UNITA' NAVALI NELL'AREA DI ANCORAGGIO, NELLA RADA DI VENTIMIGLIA ED ALL'INTERNO DEL PORTO

Articolo 3

Disciplina degli ormeggi destinati alle unità in transito

Per quanto concerne la disciplina inerente l'ormeggio delle unità al transito nel porto di Ventimiglia si fa rimando a quanto prescritto dall'art. 49^{nonies} del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 e successive modificazioni – “Codice della nautica da diporto”.

Articolo 4

Ingresso ed uscita dal porto di Ventimiglia

L'ingresso e l'uscita dal porto di Ventimiglia devono avvenire alla minima velocità di governo tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo, tale da non causare onde di riflesso che possano cagionare danni alle altre unità presenti in porto.

Nell'esecuzione di tali manovre, fermo restando le disposizioni contenute nelle “Norme per prevenire gli abbordi in mare” in premessa citate, la velocità non deve mai essere superiore ai 3 nodi SOG (*speed over ground*), limite da osservare anche nel tratto di mare ricadente all'interno del cerchio avente raggio di 400 metri dal fanale laterale verde dell'imboccatura portuale.

Il Comando di bordo, prima di effettuare l'ingresso in porto, qualora ritenuto rilevante sulla base della buona condotta marinaresca e sulla base del pescaggio della propria unità, deve richiedere al *Soggetto gestore* informazioni sulla profondità dei fondali.

Durante le manovre di ingresso ed uscita dal porto di Ventimiglia, tutte le unità devono osservare almeno le seguenti prescrizioni:

1. seguire rotta perpendicolare alla linea congiungente i fanali rosso e verde, posti alle ostruzioni del porto;
2. tenere la propria dritta rispettando l'asse centrale del canale;
3. dare la precedenza alle unità in uscita. A tal fine, le unità in ingresso devono presentarsi con rotte adeguate per consentire il loro avvistamento da parte delle unità in uscita.

Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono:

1. in uscita, essere accompagnate da idonei mezzi nautici del *Soggetto gestore*. Esse, tenuto conto delle condizioni in atto, devono navigare riducendo al minimo i bordi ed evitando di intralciare la navigazione di altre unità;
2. in entrata, richiedere - se in dotazione - via VHF CH 73, ovvero via telefono, alla *Direzione del Porto* l'assistenza di cui al precedente punto 1, mantenendosi a distanza di sicurezza dall'imboccatura portuale in attesa del mezzo in supporto: in ogni caso, l'area di attesa non deve influire sulla sicurezza delle manovre di altre unità in entrata o in uscita.

Articolo 5

Sicurezza nella condotta della navigazione – sicurezza all'ormeggio

Tutte le unità debbono essere dotate delle dotazioni di sicurezza previste dai relativi regolamenti.

Ogni unità deve ormeggiarsi al posto di destinazione in modo da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre.

In fase di ormeggio/disormeggio nonché in presenza di condizioni meteomarine avverse i Comandanti, o loro idoneo sostituto nel caso di unità all'ormeggio, sono tenuti ad adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino.

Tutte le unità che navigano nel porto di Ventimiglia devono prestare la massima attenzione nell'esecuzione delle manovre, in considerazione della loro tipologia, degli spazi di manovra e delle condizioni meteo-marine, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Le unità in navigazione nelle acque portuali devono, se in entrata, raggiungere il punto di ormeggio assegnato seguendo la rotta più breve ovvero, se in uscita, l'imboccatura del porto evitando di eseguire manovre o evoluzioni non necessarie. La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica od a remi.

I Comandanti delle unità devono assumere tutte le precauzioni e le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo e/o di danno a terzi e/o alle opere portuali. Durante la navigazione nello specchio acqueo del porto di Ventimiglia deve essere mantenuta la velocità di sicurezza come definita al precedente articolo 4.

Sono escluse da tale limitazione, per comprovate necessità, le unità della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine, di quelle impiegate in servizio di pubblica utilità (*i.e.* Vigili del Fuoco, SSN *etc.*) e delle imbarcazioni addette ai servizi del porto per comprovata necessità.

Articolo 6

Obblighi di reportazione

Ogni unità che non dispone di posto di ormeggio in porto, prima di ogni accesso al sorgitore, deve comunicare le proprie intenzioni al *Soggetto gestore*.

Ogni unità pari o superiore a 24 metri *lft*, prima di ogni accesso/uscita dal porto, deve comunicare le proprie intenzioni al *Soggetto gestore*.

Ogni unità inferiore a 24 metri *lft* deve comunque condurre la navigazione all'interno del porto prestando la massima attenzione ad ogni movimento di altre unità nel porto.

Ogni unità destinata ad accedere al cantiere navale o in partenza da esso, prima di ogni accesso/uscita dal porto, deve comunicare le proprie intenzioni al *Soggetto gestore*.

Il *Soggetto gestore* comunica i dati relativi alle navi ospitate in porto ed ai loro movimenti all'Autorità Marittima secondo la disciplina del presente Regolamento e, comunque, perentoriamente su richiesta.

Ogni Comando di bordo cura la reportazione navale con l'Autorità Marittima secondo le pertinenti norme applicabili alla singola fattispecie.

Durante le manovre di uscita e ingresso in porto, tutte le unità dotate di apparato radio VHF, mantengono l'ascolto sui canali VHF 16 e 73.

Articolo 7

Sicurezza delle unità ormeggiate in porto

Le unità nel porto di Ventimiglia possono essere ormeggiate presso i pontili galleggianti o le banchine sulla base dell'apposito piano ormeggi adottato dal *Soggetto gestore*. Non è

consentito vincolare unità affiancate ad altre unità, compresi i *cd. tender* [ormeggio *cd. "a pacchetto"*].

Il Comandante o l'Armatore delle unità classificate "commerciali" o delle navi in genere deve garantire che l'unità sia dotata di equipaggio e garantire costantemente la presenza a bordo di personale addestrato ed in numero sufficiente per affrontare le emergenze antincendio, antinquinamento ed anti-falla. Il *Soggetto gestore* deve possedere costantemente gli strumenti conoscitivi necessari per allertare tempestivamente h 24 il personale presente a bordo di unità commerciali e navi. Tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, all'Autorità Marittima. Con unità all'ormeggio e prima di allontanarsi dall'area portuale, gli utenti devono assicurarsi che i cavi di ormeggio siano in ottime condizioni, con un congruo numero di parabordi e che l'unità sia convenientemente ormeggiata anche in considerazione delle condizioni meteomarine in atto e previste.

Qualora il *Soggetto gestore*, anche per il tramite della propria organizzazione, noti un'unità in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, deve avvisare l'utente affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza dell'unità. In caso di inerzia o urgenza, il *Soggetto gestore* adotta le precauzioni necessarie atte a scongiurare pericolo per la sicurezza della navigazione, per la pubblica incolumità e per l'ambiente marino, dandone comunicazione all'Autorità Marittima.

I cavi di ormeggio dovranno essere auto-affondanti e conformi alla tipologia, diametro minimo e comunque al carico di rottura comunicati dal *Soggetto gestore* per ciascuna classe di ormeggio. Il *Soggetto gestore* può imporre una specifica dotazione minima di cavi di ormeggio e sistemi di protezione laterale, fatta salva l'esclusiva responsabilità dell'utente per la sicurezza della propria unità all'ormeggio.

In nessun caso è consentito all'utente di impedire con il proprio sistema di ormeggio, l'ingresso e l'uscita dall'ormeggio delle unità vicine.

È vietato bloccare gli ormeggi delle unità con catene, lucchetti o qualsiasi altro mezzo di ritenzione.

Le passerelle di imbarco non devono costituire pericolo o intralcio al passaggio su pontili e banchine e devono essere opportunamente vincolate all'unità sia in esercizio sia a riposo.

È vietato mantenere sporgenze di bordo.

TITOLO III

POLIZIA NELLE AREE PORTUALI

Articolo 8

Divieti

Per i fini di sicurezza generale della navigazione e di integrità degli spazi portuali e dell'ambiente, in aggiunta alle previsioni contenute ai precedenti articoli, in tutte le aree portuali, compreso l'interno della zona di mare delimitata dal cerchio avente raggio di 400 metri dal fanale laterale verde dell'imboccatura portuale, è vietato:

- a) l'ancoraggio e lo stazionamento senza propulsione;
- b) mantenere il radar in rotazione e, quindi, in emissione;
- c) l'effettuazione di allenamenti o gare sportive;
- d) le immersioni, ad esclusione dei casi appositamente autorizzati dall'Autorità Marittima e comunicati al *Soggetto gestore*;

- e) la pesca di qualunque genere;
- f) collocare reti;
- g) il rimorchio, salvo i casi espressamente autorizzati;
- h) la balneazione;
- i) l'accesso, la sosta ed il transito sulle massicciate delle scogliere di tutto l'ambito portuale;
- j) la navigazione a vela (fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 relativamente alle unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela), il surfing, windsurfing e kite-surfing;
- k) rampinare in porto;
- l) recuperare oggetti caduti in mare (tale necessità dovrà essere comunicata al Soggetto Gestore che seguirà le procedure previste dall'articolo 18);
- m) l'impiego di tutti i sistemi a pressione d'acqua utilizzabili per effettuare evoluzioni in aria (ad esempio il cd. flyboard);
- n) la navigazione mediante natanti solitamente impiegati negli stabilimenti balneari (es. jole, sandolini, pedalò, etc.);
- o) lo sci nautico e il paracadutismo ascensionale;
- p) l'esecuzione di lavorazioni sulle unità dalle quali derivi una perdita di materiali in mare, salvo quanto disciplinato al successivo articolo 18;
- q) l'esecuzione di carenaggi, in ragione dell'inevitabile dispersione di materiali in mare, con qualsiasi metodologia (ad esempio mediante operatore sub o "con sbandata");
- r) l'esecuzione di procedure di rifornimento di carburante a mezzo secchi o taniche;
- s) impiegare pompe - manuali od elettriche - per l'aspirazione di carburante dai serbatoi;
- t) l'esecuzione di lavorazioni sui motori fuoribordo che comportino lo smontaggio del piede;
- u) il mantenimento dei motori in funzione, sia quelli dedicati alla propulsione che quelli asserviti all'alimentazione elettrica dei servizi di bordo, oltre i tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle manovre di ingresso e uscita, ovvero riscaldamento e manutenzioni periodiche. Il "tempo tecnico necessario" non può superare, salvo specifica autorizzazione, i 30 minuti; durante tali operazioni deve essere presente a bordo personale abilitato alla condotta dell'unità;
- v) l'abbandono o il rilascio di ogni bene, oggetto o sostanza in spazi diversi da quelli destinati al conferimento dei rifiuti;
- w) l'uso di barbecue o griglie a carbone o gas in banchina o sui pontili, come anche l'uso di fuochi artificiali o fiamme libere, fatta salva la previsione ex articolo 80 del Codice della navigazione;
- x) l'impiego di solventi o detersivi, nel lavaggio delle barche o di arredi, non compatibili con le norme di tutela ambientale;
- y) l'impiego a bordo di unità e galleggianti, in acqua o a terra, di fiamma ossidrica, ossiacetilenica e/o saldatura elettrica senza la prescritta autorizzazione e/o nulla-osta dell'Autorità Marittima;
- z) effettuare il sorvolo con droni, fatta salva specifica preventiva autorizzazione e comunicazione al Soggetto gestore ed all'Autorità Marittima;
- aa) l'alaggio ed il varo delle unità al di fuori delle aree all'uopo individuate e degli scali appositamente attrezzati senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima; a tal proposito deve essere trasmessa apposita comunicazione al Soggetto gestore ed all'Autorità Marittima almeno 48 ore prima dell'orario previsto di alaggio o varo;

- bb) eseguire prove di fischi ed abbandono nave, compresa la messa a mare di imbarcazioni/scialuppe di salvataggio, senza il rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima e comunicazione al *Soggetto gestore*.

Il *Soggetto gestore* deve riportare in appositi cartelli informativi multilingua i divieti sopra indicati e provvedere all'installazione di un adeguato numero di suddetti cartelli.

Articolo 9

Obblighi del Soggetto gestore/concessionario

Fermi restando gli obblighi conferiti dal titolo di concessione demaniale ed in accordo con essi, il *Concessionario* o, per esso, *Soggetto gestore* deve:

- a) garantire la pulizia delle banchine, dei pontili ed in genere degli ambiti portuali, compresi gli specchi acquei;
- b) garantire la predisposizione e gestione del servizio antincendio ed antinquinamento;
- c) garantire il servizio di ormeggio, da fornire su richiesta all'utenza e, comunque, sempre prontamente impiegabile per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
- d) garantire i servizi idrici, elettrici, igienici e la loro manutenzione;
- e) garantire l'illuminazione del porto;
- f) garantire la funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- g) assicurare la predisposizione ed il mantenimento di opportuna segnaletica stradale nel rispetto di quanto indicato al successivo Titolo IV;
- h) assicurare l'assistenza radiotelefonica alle unità che intendano effettuare lo scalo in porto;
- i) assicurare la predisposizione di un "piano di emergenza" che contenga l'indicazione delle risorse umane e materiali e delle procedure individuate per fronteggiare prontamente le situazioni di emergenza in porto in tema di antincendio, antinquinamento e anti-falla;
- j) curare che il personale impiegato nella gestione del porto, al fine di rendersi individuabile a terzi, sia munito di apposito "tesserino" identificativo e di un abbigliamento uniforme e riconoscibile;
- k) curare la predisposizione di appositi stampati informativi multilingua, da consegnare ai Comandanti/conduttori delle unità stazionanti nel porto, per favorire la conoscibilità del presente Regolamento;
- l) informare l'Autorità Marittima in merito all'eventuale presenza di unità in stato di abbandono e/o comunque potenzialmente idonee a causare pericolo nell'area portuale che, pur non costituendo rifiuto, possano costituire rischio o intralcio alla sicurezza della navigazione in porto, fornendo il necessario ausilio per l'eventuale rimozione delle stesse;
- m) curare dettagliatamente la registrazione in tempo reale, nonché l'archiviazione storica, di tutte le unità presenti in porto. Tra le informazioni da acquisire e conservare ricadono: il nome, il tipo, la bandiera, il numero ed il porto di iscrizione, l'eventuale numero IMO, le dimensioni, il numero del posto di ormeggio assegnato, il nominativo e recapito telefonico del proprietario o suo rappresentate. Le predette informazioni sono rese accessibili all'Autorità Marittima e ad ogni altra Autorità dello Stato che abbia bisogno di conoscerle per la tutela degli interessi dello Stato costiero; per le unità commerciali e le navi il Soggetto gestore deve registrare data e ora di ogni movimento delle unità;
- n) verificare la sussistenza della copertura assicurativa di tutte le unità ormeggiate in porto; segregare, in aree dedicate e non interessate dalla vicinanza di altre unità, le eventuali unità in stato di abbandono e prive di copertura assicurativa;

- o) armare ed equipaggiare un congruo numero di unità a motore idonee per lo svolgimento delle attività discendenti dalla gestione del porto. Le unità devono essere riconoscibili per mezzo di logo riportante la scritta "Cala del Forte"; ogni unità destinata agli scopi predetti, in aggiunta alle dotazioni previste per Legge, deve essere dotata di VHF (anche portatile); il personale imbarcato deve vestire un giubbotto individuale di salvataggio e DD.PP.II. previsti in relazione alle attività svolte;
- p) il Soggetto gestore è tenuto a mantenere costantemente aggiornata la mappatura dello stato dei fondali, rapportata all'andamento delle quote del livello del mare in tempo reale e a comunicarlo ai Soggetti indicati al precedente articolo 4;
- q) munirsi di ogni altro utile e prescritto provvedimento autorizzativo o abilitativo di competenza di organi o Enti cui la Legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
- r) assicurare senza soluzione di continuità, in relazione alla situazione e alla tipologia delle unità ormeggiate in porto, dei movimenti previsti e delle condizioni meteo previste e in atto, la sussistenza di un adeguato servizio di guardiania e assistenza all'ormeggio.

L'Autorità Marittima si riserva di richiedere l'incremento del dispositivo predetto al verificarsi di condizioni particolari.

Articolo 10

Alaggio e varo delle unità

All'interno del porto di Ventimiglia le operazioni di alaggio e varo delle unità possono avvenire esclusivamente all'interno del cantiere navale.

La disciplina dell'esecuzione delle operazioni da parte del cantiere, di alaggio e varo da/per i propri piazzali, è demandata al *Soggetto gestore* del cantiere. In tutte le aree occupate dal cantiere è vietato l'accesso a persone e autoveicoli non espressamente autorizzati dal *Soggetto gestore*.

Il Cantiere è responsabile della prevenzione, contenimento e rimozione di ogni agente inquinante eventualmente generato durante le operazioni di alaggio e varo.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PORTO DI VENTIMIGLIA

Articolo 11

Generalità

La circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle strade interne aperte all'uso pubblico del porto turistico di Ventimiglia sono consentite, per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della Strada (D.Lvo n. 285/1992 e ss.mm.ii.) e relativo Regolamento di esecuzione a cui si fa rinvio per la disciplina in genere della circolazione e per le modalità e tipologie di segnaletica stradale.

Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità, ovvero nelle *c.d.* zone operative portuali, delimitate da linea gialla posta a ciglio banchina o in aree precipuamente indicate da opportuni provvedimenti, vige la disciplina posta dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di

esecuzione - parte marittima, nonché da specifiche ulteriori Ordinanze emesse dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Qualsiasi modifica, anche temporanea, della rete viaria e della circolazione esistente, l'apertura di cantieri e l'esecuzione di lavori e/o manifestazioni di qualsiasi genere sulla sede stradale portuale potrà aver luogo previo rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo per l'occupazione delle aree portuali rilasciato dall'Amministrazione Comunale e, qualora comporti effetti sulla circolazione stradale, veicolare e pedonale, dovrà essere regolamentata con apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima.

Chiunque faccia ingresso, circoli o soste a qualunque titolo nelle aree portuali deve comunque adottare ogni possibile precauzione e cautela idonea a prevenire e scongiurare il rischio di incidenti e/o inconvenienti a danno proprio o di altri, in considerazione delle peculiari caratteristiche di rischio insite nella conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute, atteso che alcune zone del porto e le banchine non sono recintate e pertanto non fisicamente intercluse al libero accesso.

Durante la circolazione o la sosta devono essere evitati rumori molesti causati sia dalle modalità di condotta dei veicoli e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e soltanto ai fini della sicurezza stradale.

Articolo 12

Obblighi del Soggetto Gestore

Il *Concessionario* o, per esso, il *Soggetto gestore*, deve provvedere a:

- delimitare opportunamente le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle di limitato uso (ZTL), interdette o di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza al fine di garantire la non promiscuità tra le stesse;
- installare e mantenere idonea coerente segnaletica stradale, diurna e notturna, presso i varchi di accesso e per tutte le aree portuali, le aree veicolari, pedonali e per le aree di cantiere segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (es. mancanza protezioni ciglio banchina, zone esposte a mareggiata, mancanza parapetto sui camminamenti sopraelevati, etc.);
- adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e l'ordine della circolazione;
- adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento, di infortunio alle persone, alle opere e ai beni mobili o immobili;
- rilasciare apposite autorizzazioni ai soggetti aventi titolo all'accesso ed alla circolazione nelle aree ad accesso/traffico pubblico limitato e/o operative;
- rendere disponibile all'Autorità Marittima ed alle Forze dell'Ordine, su richiesta e per le finalità istituzionali, l'elenco dei suddetti aventi diritto.

Laddove il *Concessionario* o, per esso, il *Soggetto gestore*, opti per limitare l'accesso al porto - od a determinate aree portuali - ai soli utenti debitamente autorizzati, tali aree saranno da ritenersi ad accesso/traffico pubblico limitato.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si richiamano le vigenti normative che attribuiscono al "datore di lavoro e/o titolare della concessione" specifiche

incombenze a tutela della salute e sicurezza di lavoratori e fruitori in genere, nonché l'attuazione di provvedimenti tra i quali la realizzazione della segnaletica di sicurezza.

Al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore, è tenuto ad adottare idonei sistemi di controllo dell'accesso veicolare atti a limitare la presenza di autovetture nel numero massimo di capienza ai fini di sicurezza. Rientra nella sfera decisoria del Concessionario o, per esso, del Soggetto gestore, la scelta del sistema ritenuto più idoneo. Tali sistemi non devono comunque impedire o sensibilmente rallentare l'intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso.

Articolo 13

Distinzione e disciplina delle diverse aree portuali

La distinzione delle aree portuali, come risultante dalle destinazioni individuate al riguardo dal Concessionario, deve essere segnalata con apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

14.1 Aree aperte all'uso pubblico

Rientrano nelle strade interne aperte all'uso pubblico tutte le aree potenzialmente accessibili da tutti ed escluse da zone ad accesso/traffico limitato, da zone operative e/o temporaneamente normate da appositi provvedimenti di interdizione.

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico del porto di Ventimiglia è disciplinata, per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento, dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di cui in premessa e loro successive modificazioni.

La velocità massima dei veicoli non deve superare i 30 Km/h e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione. Eventuali limitazioni di velocità sono indicate da appositi segnali stradali posti sulla carreggiata o da apposita cartellonistica.

Nella carreggiata vige il doppio senso di marcia, divieto di sosta e di fermata, divieto di sorpasso e di inversione a "U" e obbligo di invertire la marcia nell'apposito spazio di manovra presente.

La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada e avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Ventimiglia per il medesimo servizio nel territorio comunale.

La sosta è consentita negli spazi (stalli) autorizzati per il parcheggio. Nelle rimanenti aree il divieto di sosta è permanente.

La sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci è limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali operazioni.

I pedoni sono tenuti a circolare sui marciapiedi o sugli appositi percorsi pedonali opportunamente illuminati e segnalati.

14.2 Aree ad accesso/traffico limitato (ZTL)

Rientrano nelle strade interne ad accesso/traffico limitato (ZTL) tutte quelle aree contraddistinte dalla relativa segnaletica, per le quali l'accesso e la circolazione sono consentiti solo a

particolari categorie di utenti o veicoli espressamente autorizzate/individuate dal Concessionario, o per esso, dal Soggetto gestore e che esponcano relativo contrassegno autorizzativo.

14.2.1 Disposizioni generali

Sono esclusi dal divieto di accesso nelle aree di cui al presente paragrafo:

- a) mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di polizia (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc...) ed istituzionali che, per ragioni di servizio, hanno necessità di accedere nella zona;
- b) personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
- c) veicoli muniti del contrassegno di cui all'articolo 188 del Codice della Strada (circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- d) altri veicoli o categorie di veicoli comunque autorizzati secondo specifiche disposizioni da inserire e rendere pubbliche nel Regolamento di gestione dell'approdo.

14.2.2 Disposizioni per il transito veicolare

La sosta dei veicoli autorizzati all'accesso nelle aree di cui al presente paragrafo è consentita al di fuori della carreggiata esclusivamente negli appositi stalli di sosta contrassegnati dalla relativa segnaletica stradale orizzontale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 188 del Nuovo Codice della Strada, in proporzione al numero totale di stalli realizzati dovranno essere predisposti un congruo numero di spazi dedicati alla sosta di veicoli in uso a persone diversamente abili ed al carico/scarico delle merci.

I veicoli devono essere muniti del contrassegno autorizzativo di cui al precedente punto 14.2, da esporre in posizione chiaramente visibile (sul cruscotto o parabrezza) e tale da consentirne l'agevole lettura da parte degli organi di controllo.

Nella carreggiata vige il doppio senso di marcia, divieto di sosta e di fermata, divieto di sorpasso e di inversione a "U" e obbligo di invertire la marcia nell'apposito spazio di manovra presente.

La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada e avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Ventimiglia per il medesimo servizio nel territorio comunale.

14.2.3 Disposizioni per il transito pedonale

I pedoni devono procedere sugli appositi marciapiedi o passaggi pedonali opportunamente illuminati e segnalati sul manto stradale.

I pedoni devono attraversare la carreggiata avvalendosi degli appositi attraversamenti pedonali opportunamente segnalati sul manto stradale.

14.3 Aree operative.

Rientrano nelle zone operative portuali le seguenti aree:

- l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua di tutte le banchine portuali;
- aree ove insistono distributori fissi di carburante per unità navali;
- aree ove insistono cantieri navali, zone di rimessaggio e gru per movimentazione imbarcazioni;
- scalo/i di alaggio;

- altre aree individuate con appositi provvedimenti.

Lungo il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e comunque ad una distanza non inferiore a 2 (due) metri dal bordo è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo.

In caso di violazione è prevista la rimozione forzata del veicolo che avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Ventimiglia per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Analogamente, è prevista la rimozione forzata del veicolo qualora lo stesso si trovi:

- a) nelle aree in cui insistono i distributori di carburante portuale;
- b) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da arrecare intralcio alla sicura circolazione ovvero potenziale ostacolo al rapido transito dei mezzi di soccorso;
- c) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da impedire o rendere difficoltoso il raggiungimento dei dispositivi fissi antincendio;
- d) in prossimità di curve e passaggi pedonali o in posizione tale da occultare la vista di segnali stradali o situazioni di pericolo.

È vietato il lavaggio con acqua e/o detergenti dei veicoli.

È fatto obbligo ai pedoni di circolare sugli spazi dedicati opportunamente segnalati ed illuminati. I pedoni devono prestare attenzione lungo i camminamenti in banchina e sui pontili privi di protezioni evitando eventuali ostacoli connessi direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti.

Laddove non presenti marciapiedi o passaggi pedonali, i pedoni devono procedere in fila per uno (*cd. "indiana"*) mantenendosi a debita distanza di sicurezza dal ciglio banchina e prestando la massima attenzione a tutte le operazioni in corso connesse direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, alaggio e varo *etc.*).

Articolo 14

Spazi (stalli) destinati alla sosta

Le aree destinate a parcheggio sono appositamente delimitate a cura del Concessionario e sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

I veicoli devono essere posti secondo quanto prescritto da suddetta segnaletica a norma del Codice della Strada.

La segnaletica orizzontale delle aree di parcheggio sarà:

- di colore bianco, per gli stalli di sosta pubblici (anche se a disco orario);
- di colore giallo, per gli stalli di sosta riservati agli automezzi di soccorso, di polizia, diversamente abili, zona carico/scarico merci.

Articolo 15

Condizioni meteorologiche particolarmente avverse

Durante l'imperversare di condizioni meteo marine avverse tali da comportare la tracimazione dell'acqua marina dalle opere foranee nella sottostante banchina, è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulle aree portuali interne interessate.

Al riguardo, sarà cura del Concessionario, o per esso, del Soggetto gestore, mantenere in zona idonea cartellonistica monitoria (anche a mezzo di eventuali pannelli elettronici) ed accorgimenti tecnici (es. sbarra di chiusura o transenne mobili) atti ad impedire il transito di veicoli e pedoni lungo le aree interessate.

Se risultano aree portuali ritenute maggiormente soggette al fenomeno, sulle stesse il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore dovrà allestire appositi accorgimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità, quali un “tientibene” e salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante posti ad intervalli non inferiori a 50 metri, nonché adoperarsi per il monitoraggio costante delle zone.

Il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore è altresì tenuto al mantenimento di un servizio di pronto intervento assicurato a mezzo del personale portuale, dotato di dispositivi di protezione individuale in grado di intervenire in zona, in caso di necessità, ad esplicita richiesta degli interessati e comunque se ritenuto fattibile ed opportuno al fine di far fronte ad ogni necessità connessa con la presenza di imbarcazioni all'ormeggio o persone/veicoli/cose in banchina.

È preciso dovere di tutte le persone che fanno ingresso nelle aree portuali informarsi preventivamente in merito alle previsioni meteorologiche locali, anche consultando gli appositi bollettini meteo, adottando ogni conseguente cautela per prevenire possibili rischi connessi a previste condizioni avverse che possano compromettere la sicura circolazione nell'area.

Al fine di prevedere con la massima tempestività l'eventuale verificarsi di condizioni meteo marine potenzialmente idonee ad ingenerare fattispecie di tracimazione di acqua di mare sulle aree portuali, il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore dovrà monitorare con particolare cura i bollettini meteo relativi alla zona di mare in questione, attivandosi, nel caso di previsioni particolarmente avverse, affinché la possibile chiusura delle banchine interessate sia pubblicizzata per tempo a favore di tutta l'utenza portuale, nella sua accezione più ampia.

Analogo monitoraggio dovrà essere eseguito dagli altri soggetti Concessionari presenti nell'approdo.

TITOLO V

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON E SENZA L'USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DELLE UNITA' NAVALI E A TERRA NEL PORTO DI VENTIMIGLIA

Articolo 16

Tipologia dei lavori consentiti negli ambiti portuali

Nel porto di Ventimiglia è consentita alle unità all'ormeggio l'esecuzione di lavori considerati di scarsa rilevanza che non comportino alcuna dispersione di materiali nell'ambiente circostante. Non può essere considerato di scarsa rilevanza ogni intervento che:

- apporta modifiche all'opera viva sia internamente che esternamente;
- include l'attività di carteggio, verniciatura, lucidatura;
- comporta l'effettuazione di abrasioni o intagli, mediante apparati elettro-meccanici, a tutte le parti esterne dell'unità, in ragione della conseguente dispersione di materiali in mare;
- apporta modifiche all'apparato motore (sia asservito alla propulsione che alla generazione di energia elettrica);
- apporta modifiche agli apparati di governo (timone, eliche di manovra, etc.);

- apporta modifica agli apparati che favoriscono il mantenimento di assetti variabili in navigazione (pinne stabilizzatrici, flap, etc.);
- impiega apparati rumorosi o produce rumori idonei a disturbare le unità adiacenti;
- interessa ogni apprestamento dedicato all'immissione/espulsione di acqua di mare attraverso lo scafo;
- apporta modifiche all'impianto elettrico, salvo i casi in cui sia possibile riattivare l'alimentazione generale dell'unità al termine di ogni giornata lavorativa o di parte della lavorazione; deve essere sempre garantita la possibilità di attivare il motore e di impiegare gli organi di propulsione e di governo.

Per essere ritenuti di scarsa rilevanza i lavori devono rispondere, inoltre, ai seguenti requisiti:

- a. non essere idonei a inficiare la sicurezza dell'unità;
- b. non comportare l'incapacità dell'unità di muoversi autonomamente;
- c. non comportare disagi alle unità adiacenti;
- d. essere eseguiti in zone dell'unità sgombre da materiali infiammabili o combustibili (residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, etc.) di qualsiasi natura e/o loro contenitori;
- e. non essere eseguiti in locali chiusi o in aree adiacenti a locali, depositi, cale e magazzini, che contengano o abbiano contenuto materiali infiammabili o combustibili, residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, etc. di qualsiasi natura e/o loro contenitori, se non degassificati come da idonea certificazione.

LAVORI SUBACQUEI

Per quanto concerne la disciplina inerente l'effettuazione di lavori subacquei nel porto di Ventimiglia si fa rimando a quanto prescritto dal "Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee nel Circondario Marittimo di Sanremo" – Edizione 2017 approvato con Ordinanza numero 06/2017 del 04 marzo 2017.

Articolo 17

Uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o di fonti termiche – autorizzazione

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle unità presenti nel porto di Ventimiglia, fermo restando il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme contenute nel D.Lgs. 27/07/1999 n. 272 ai fini della prevenzione degli incendi a bordo e della tutela della sicurezza della navigazione, è regolato dalle norme contenute nel presente articolo.

L'esecuzione di lavori a bordo di unità ormeggiate nel Porto di Ventimiglia, che comportino l'utilizzo della fiamma, come sopra meglio definita, è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima competente da richiedersi a cura del proprietario o dal Comandante/conducente dell'unità, ovvero dal titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione navale. L'istanza deve essere presentata in carta da bollo e corredata da un certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto abilitato del Compartimento Marittimo di Imperia.

L'Autorità Marittima indicherà nel proprio provvedimento autorizzativo le misure da adottarsi nel corso delle operazioni, inviando copia dello stesso all'Autorità Sanitaria competente per territorio.

TITOLO VI DEPOSITI COSTIERI

Articolo 18 Rifornimento di carburanti

Le operazioni di rifornimento alle unità navali sono consentite attraverso il distributore fisso ubicato presso la testata del *molo di sottoflutto* del porto (Area deposito carburanti).

Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate solo dopo che siano terminate le operazioni di ormeggio "affiancata" dell'unità da rifornirsi.

Il Comandante/conducente dell'unità da rifornire è tenuto a:

- areare il vano del motore per tutta la durata del rifornimento;
- mantenere il motore spento;
- mantenere pronte all'uso le dotazioni antincendio presenti a bordo;
- mantenere un costante ed adeguato servizio di vigilanza;
- assicurare che sia rispettato il divieto assoluto di fumare e/o accendere fiamme libere a bordo per tutta la durata del rifornimento;
- chiudere gli apprestamenti di imbarco carburante prima di mollare gli ormeggi.

Al molo destinato alle operazioni di rifornimento carburante è consentito l'ormeggio alle unità per il tempo necessario all'esecuzione delle operazioni di rifornimento.

TITOLO VII ANTINCENDIO, ANTINQUINAMENTO E GESTIONE RIFIUTI

Articolo 19 Disciplina e misure antincendio in ambito portuale

Ferme restando le disposizioni contenute nella "Monografia per il servizio antincendio del porto di Ventimiglia" e di quelle contenute in eventuali provvedimenti a valenza generale e di indirizzo emessi dall'Autorità comunale concedente, il Comandante/conducente di unità in genere ormeggiate in porto deve:

- evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'allaccio elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti e le valvole dei combustibili e che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e altri possibili inneschi a bordo;
- mantenere in efficienza ed in stato di rapido funzionamento gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale appositamente autorizzato;

- gli estintori di bordo devono essere rispondenti alle norme in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- consentire, quando ne siano richiesti dal Comando del porto, che sulle navi abbiano luogo esercitazioni antincendio con Vigili del Fuoco e squadre ausiliarie antincendio;
- astenersi dal procedere al travaso di combustibili e/o bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature proprie;
- provvedere rapidamente, in caso di incendio o di principio di incendio a bordo, ad allertare il Soggetto gestore, i Vigili del Fuoco e l'Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare senza ritardo l'emergenza, procedendo a mettere in sicurezza le persone eventualmente presenti a bordo e attuando le misure necessarie a contenere/estinguere l'incendio con i mezzi in dotazione all'unità, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, dando comunque assoluta priorità alla salvaguardia della propria ed altrui incolumità fisica.

Per garantire il pronto intervento in caso di incendio, è vietato depositare merci, veicoli, attrezzature di qualsiasi natura in posizione tale da impedire o comunque ostacolare il pronto accesso agli apprestamenti antincendio portuali, come indicati da apposita segnaletica da apporsi a cura del Concessionario o, per esso, del Soggetto gestore. Il proprietario/possessore di tali beni deve rimuoverli prontamente su ordine, anche verbale, dell'Autorità Marittima o su richiesta del Soggetto gestore.

Il Concessionario ha l'obbligo di dotare il porto di apprestamenti antincendio, di tipo fisso e mobile, in idonea quantità e secondo le apposite specifiche tecniche previste dalle vigenti normative. Tali apprestamenti dovranno essere sempre mantenuti in piena efficienza.

Se espressamente disposto dall'Autorità comunale concedente, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 690/1940, il Soggetto gestore è tenuto ad organizzare un proprio servizio di prevenzione ed estinzione incendi e ad uniformarsi alle disposizioni generali di indirizzo eventualmente emesse dalla stessa Autorità.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro il Soggetto gestore deve redigere secondo le forme previste un "Piano per la gestione delle emergenze" che contempli anche le procedure da adottare in caso di incendio o principio di incendio all'interno dell'intero scalo, unità navali comprese.

Nell'ambito della pianificazione deve essere valutata la possibilità di individuare all'interno del porto una "banchina di emergenza", idonea per collocazione ed apprestamenti ad ospitare imbarcazioni in avaria o con incendi a bordo, al fine di ottimizzare, in termini di sicurezza ed efficacia, le operazioni di intervento.

Copia di detta pianificazione dovrà essere consegnata all'Autorità Marittima.

In caso di incendio o principio di incendio che si verifichi all'interno dell'intera area portuale, il Soggetto gestore è tenuto ad informare la locale Autorità Marittima, adottando senza indugio le procedure statuite dal Piano di emergenza di cui sopra.

Articolo 20

Piano antinquinamento portuale

Il Soggetto gestore deve dotarsi di un piano antinquinamento redatto da un professionista abilitato, a fronte di un accurato studio del rischio e garantire la costante operatività degli apparati ad esso asserviti.

Copia del piano di contrasto agli eventi inquinanti deve essere consegnato all'Autorità marittima. Il piano deve necessariamente garantire un sistema di pronto intervento in caso di inquinamento negli specchi acquei portuali.

Il Soggetto gestore, tra le varie dotazioni previste, deve necessariamente detenere in misura idonea:

- panne galleggianti d'altura sufficienti a chiudere l'imboccatura del porto in caso di emergenza;
- panne galleggianti idonee a circoscrivere l'unità di maggiori dimensioni ospitabile all'interno del porto;
- panne assorbenti;
- fogli assorbenti;
- prodotto disperdente/abbattente, approvato dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, da utilizzarsi solo dietro formale autorizzazione del competente Ufficio di quel Ministero.

Tali dotazioni devono essere custodite in luogo idoneo per l'immediato utilizzo in caso di necessità e ne deve essere comunicata periodicamente l'aggiornata consistenza ed ubicazione all'Autorità Marittima.

Articolo 21

Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico

Le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti prodotti all'interno del comprensorio portuale sono contenute nel "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico", approvato con apposita Ordinanza triennale del Capo del Circondario Marittimo di Sanremo.

Articolo 22

Disposizioni finali

Deroghe alle norme del presente Regolamento possono essere autorizzate dall'Autorità Marittima per motivate esigenze e con specifiche prescrizioni, acquisiti eventuali pareri ritenuti necessari.

178

1 : 500

	Fondale -3.00 m
	Fondale -3.50 m
	Fondale -4.00 m
	Fondale -4.50 m
	Fondale -5.00 m
	Fondale -6.00 m
	Fondale -7.00 m

202

TITOLO ELABORATO	ELABORATO N.
------------------	--------------

G.110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100